

COPIA

Roma 11 Gennaio 1912

N° 811

Alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni

T O R I N O

Il Regolamento per l' elezione dei Delegati delle Associazioni Tentinarie e di ripartizione di cui all' art. 7 della legge 7 Luglio 1907 N° 533, approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1907 N° 840, è stato sostituito, come si è avute occasione di accennare a codesta Cassa, con un nuovo regolamento approvato con R. D. 23 Novembre 1911, N° 1348 .

Col nuovo regolamento è stato eliminato il sistema dei ruoli dei soci come base di diritto al voto, ed è stato invece attuato un sistema per il quale il diritto al voto è dato esclusivamente su presentazione del libretto di iscrizione, a quei soci aventi i requisiti prescritti dai singoli Statuti sociali, che sono iscritti da non meno di dodici mesi antecedenti al mese in cui ha luogo la elezione .

Interno a questo punto fondamentale sono raccolte tutte le altre disposizioni sulle quali richiamo l' attenzione di codesta Cassa, e che, per la parte che richiede una pronta attuazione si possono riassumere nella maniera seguente :

I° - Le elezioni vengono dirette da una speciale Commissione, composta da un Delegato del Ministero, che ne è il Presidente, e da quattro membri estranei al Consiglio di Amministrazione dell' associazione, scelti, due dal delegato governativo , due dal medesimo Consiglio di Amministrazione .

Questa Commissione entra in funzioni sin dalle prime pratiche per le elezioni; quindi è necessario che, nel più breve tempo possibile, codesta Cassa designi i suoi due membri dell' indicata Commissione, mentre questo Ministero si riserva ~~facoltà~~ di comunicare fra breve il nome del suo delegato .

II - A norma delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del Regolamento in parola, i soci iscritti presso una medesima provincia costituiscono un gruppo elettorale se raggiungono il numero di 1000, altrimenti il gruppo viene costituito con soci di